

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-132 del 12/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASANOVA SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n.195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Forlì, Via Rio Cozzi n. 2/L
Proposta	n. PDET-AMB-2017-138 del 12/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASANOVA SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n.195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Forlì, Via Rio Cozzi n. 2/L.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Dato atto** pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 10/08/2016, acquisita al Prot. Com.le 69092 e da Arpae al PGFC/2016/11993, da **CASANOVA SERVICE S.R.L.** nella persona di Elisa Casanova, in qualità di Amministratore Unico, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n.195, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Forlì, Via Rio Cozzi n. 2/L, comprensiva di:

- autorizzazione a emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

subentrando alla ditta ROSSI GIANLUCA S.r.l. EDILIZIA PER ESTERNI;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 12/09/2016 Prot. Com.le 76364, acquisita da Arpae al PGFC/2016/13403, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;

**Considerato** che in data 28/09/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 81646 e da Arpae al PGFC/2016/14304, comprensiva anche della documentazione relativa all'impatto acustico;

**Tenuto conto** che in data 06/12/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria acquisita al Prot. Com.le 103228 e da Arpae al PGFC/2016/17701;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 29/12/2016;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 03/01/2017;
- Nulla-osta acustico: Atto Prot. Com.le 107159 del 19/12/2016 a firma del Responsabile della P.O dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto *“Nulla-osta acustico condizionato – AUA ditta Soc. Casanova Service srl per impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ed escavazioni con movimenti terra in via Rio Cozzi, 2/L”*, acquisito da Arpae al PGFC/2016/18356;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, nell'Allegato B e nell'Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta ROSSI GIANLUCA S.R.L. EDILIZIA PER ESTERNI, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 151 del 20/04/2010, prot. n. 39662/10, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

- iscrizione n. 491 del 23.08.2012, prot. prov.le n. 82593/12, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Acquisito** tramite la banca dati nazionale antimafia in data 03/01/2017 il nulla-osta antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta CASANOVA SERVICE S.R.L.;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CASANOVA SERVICE S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CASANOVA SERVICE S.R.L.** (C.F./P.IVA 02643510403) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n.195, per **l'insediamento ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Forlì, Via Rio Cozzi n. 2/L.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
  - **Nulla-osta acustico** di cui alla L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e

dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 151 del 20/04/2010, prot. n. 39662/10, con validità di 15 anni da tale data, rilasciata alla Ditta ROSSI GIANLUCA S.r.l., a cui la Ditta CASANOVA SERVICE S.r.l. intende subentrare.

Tenuto conto che con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta CASANOVA SERVICE S.r.l. ha richiesto la volturazione senza modifiche della sopraccitata autorizzazione intestata alla Ditta ROSSI GIANLUCA S.r.l., in relazione a quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi e richiedere ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena un parere istruttorio, ritenendo di ricomprendere nella presente AUA le condizioni e prescrizioni contenute nella autorizzazione n. 151 del 20/04/2010, prot. n. 39662/10, fatta salva la modifica della prescrizione di cui al relativo punto 2. *“i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento”*, che, secondo quanto stabilito dall'Allegato 5 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., si ritiene opportuno aggiornare con la seguente:

*“b) dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli di rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri;”*.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

### B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 151 del 20/04/2010 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 10/08/2016, P.G. n. 69092/2010 e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da demolizione di edifici e ristrutturazioni sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
  - a) dovrà essere sempre mantenuto efficiente il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata; a tal fine è opportuno prevedere in cantiere un sistema per l'approvvigionamento idrico necessario; in caso di guasto all'impianto automatizzato, la nebulizzazione localizzata dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;

- b) dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri;
- c) i cumuli di materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la loro frantumazione;
- d) dovranno essere bagnati i piazzali eventualmente presenti e le corsie di transito;
- e) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

**RECUPERO RIFIUTI**

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**PREMESSE**

**Vista** la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 10.08.2016, acquisita al PGFC n. 11993 del 11.08.2016, e successive modifiche e integrazioni, dalla ditta **CASANOVA SERVICE S.r.l.** con sede legale in Bertinoro - Via Emilia n. 195, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) presso l'impianto sito nel Comune di **Forlì - Via Rio Cozzi 2/L**, subentrando alla ditta ROSSI GIANLUCA S.r.l. EDILIZIA PER ESTERNI;

**Dato atto** che alla suddetta domanda è allegata una comunicazione per la cessione dell'attività di gestione rifiuti in oggetto, controfirmata legali rappresentanti delle ditte ROSSI GIANLUCA S.r.l. EDILIZIA PER ESTERNI e **CASANOVA SERVICE S.r.l.**;

**Visto** il parere del Comune di Forlì prot. com.le n. 68961/07 (prot.prov.le n. 106222/07) espresso nell'ambito del procedimento di iscrizione della ditta Rossi Gianluca S.r.l., il quale era favorevole circa la compatibilità dell'attività dichiarata con la destinazione urbanistica dell'area di insediamento a condizione che l'attività di recupero rifiuti edilizi fosse funzionale allo svolgimento dell'attività svolta nei cantieri della ditta Rossi Gianluca S.r.l.;

**Visto** il successivo parere del Comune di Forlì, prot. com.le n. 9004 del 28.01.2016, acquisito al PGFC n. 2018 del 16.02.2016, che permetteva alla ditta Rossi Gianluca S.r.l. di ricevere per 120 giorni lavorativi i rifiuti derivanti dai cantieri della ditta **CASANOVA SERVICE S.r.l.**;

**Vista** la nota PGFC n. 13066 del 06.09.2016, con cui la scrivente Agenzia, tra l'altro, ha chiesto al Comune di Forlì di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, eventualmente corredato dalle relative limitazioni/prescrizioni in merito all'attività che la ditta **CASANOVA SERVICE S.r.l.** intende svolgere presso il sito in oggetto;

**Visto** il parere di conformità urbanistica del Comune di Forlì, acquisito al PGFC n. 15577 del 25.10.2016, da cui risulta quanto segue:

*"[...] NOTO il parere rilasciato dalla scrivente unità di Pianificazione urbanistica in merito al subentro (per 120 gg della ditta Casanova Service S.r.l. alla ditta Gianluca Rossi S.r.l. Società unipersonale e alla richiesta di deroga alla provenienza esclusiva dei rifiuti dai cantieri dei quest'ultima società di cui al PG 111152 del 22.12.2015;*

**VERIFICATO**

*– che la sede dell'attività aziendale, distinta al catasto con il foglio 111 particella 90, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 **Zone produttive di completamento** di cui all'art. 60 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);*

*– che ai sensi dell'art. 4 – Usi delle Norme di RUE la destinazione funzionale corrispondente all'attività di recupero rifiuti è compresa nell'Uso U 56 – Deposito e selezione di materiali di recupero (rottamazione e altri);*

*– che, ai sensi dell'art. 56 delle Norme di RUE all'interno di tale sottozona D1.2 l'Uso U56 è ammesso solo quale uso associato, ovvero in misura non superiore al 30% potenzialità edificatoria dell'area di intervento (ai sensi dell'art. 5 comma 2 delle Norme di RUE);*

**SI DICHIARA**

**la compatibilità urbanistica dell'attività di recupero di rifiuti nel sito catastalmente distinto al Fg. 111 part. 90 di cui alla istanza di AUA menzionata all'oggetto. Resta fermo restando il rispetto del**

limite del 30% di cui al combinato disposto dell'art. 4 (definizione di uso associato) e dell'art. 56 (usi ammessi in zone D) delle Norme di RUE, da verificarsi qualora intervengano variazioni edilizie, compreso il mutamento di destinazione d'uso, rispetto allo stato di fatto edilizio ad oggi autorizzato.”;

**Dato atto** che non vi sono modifiche alle tipologie, ai quantitativi e ai settori di gestione rifiuti rispetto all'iscrizione n. 491 del 23.08.2012, prot. prov.le n. 82593/12 della ditta ROSSI GIANLUCA S.r.l. EDILIZIA PER ESTERNI ad eccezione della diminuzione dell'area complessiva del sito a disposizione della ditta CASANOVA SERVICE S.r.l.;

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Preso atto** dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

**Constatato**, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

## PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al PGFC n. 14304 del 29.09.2016 “*Tav. A2 - Complessivo depositi macerie e impianto di triturazione*” Rev. 2.0 del 14.09.2016, a firma dell'Ing. A. Baracca

## PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **CASANOVA SERVICE S.r.l.** con sede legale in Comune di Bertinoro - Via Emilia n. 195, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Rio Cozzi n. 2/L**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e calcestruzzo	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301	R13 - R5	1.500	2.500	2.500
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302, 200301	R13	80	450	---

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 5) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile

all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06. e s.m.i..

- 6) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

## **IMPATTO ACUSTICO**

### **PREMESSA**

Vista la domanda di AUA e successive integrazioni, presentata dalla Ditta Casanova Service s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ad escavazioni con movimenti terra, contenenti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Committenza e del TCA P. Bassi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Rio Cozzi, 2/L rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e che sarà comunque compito dell'impresa verificare le condizioni acustiche ambientali ad insediamento avvenuto e predisporre eventuale piano di mitigazione nel caso di superamento dei limiti di legge;

Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico competente e dalla Committenza in merito alle verifiche fonometriche post operam ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

### **PRESCRIZIONI**

1. Entro quattro mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, a verifica di quanto dichiarato dal TCA, dovranno essere effettuate idonee fonometrie di controllo post-operam nelle condizioni acustiche più gravose (temporanee e non) con particolare riferimento ai ricettori "sensibili" circostanti più prossimi . I risultati di tali verifiche dovranno essere valutati in merito al rispetto dei limiti assoluti e differenziali e dovranno essere riportati in una relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale, da presentare all'Amministrazione comunale. Qualora le indagini evidenzino un peggioramento del clima acustico ed il superamento dei limiti di zona e/o il superamento dei livelli differenziali di immissione la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione degli interventi di mitigazione acustica previsti per garantire il rispetto dei suddetti limiti ;
2. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
3. il presente provvedimento non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**